



# ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 luglio 2024

## Intelligenza artificiale in azienda Quali benefici strategici?

1. Efficienza operativa
2. Trend mercato
3. Più innovazione
4. Decisioni aziendali migliori
5. Servizi più in target
6. Più soddisfazione del cliente
7. Più sicurezza
8. Più competitività
9. Calo costi operativi
10. Supply chain

*Indagine Osservatorio permanente  
sull'adozione e l'integrazione  
dell'Intelligenza Artificiale  
(Aspen Institute)*

## L'appunto

“Il tema adesso è che dobbiamo decidere nell’arco di un anno e mezzo cosa fare della Direttiva europea sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio. La Direttiva Case Green costa tanti soldi e sarebbe utopistico immaginare di scaricarli tutti sui privati”

*Lorenzo Bellicini – Direttore CRESME*



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622  
[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## On line il nuovo portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it)



È online il nuovo sito web di ANGAISA. Le funzionalità adesso disponibili su [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) e il cambio di veste grafica consentiranno a imprese associate, professionisti, partner e utenti di accedere in maniera più agile ai servizi erogati dall’associazione attraverso i canali digitali, restando sempre informati su attività e notizie di rilievo per il mercato idrotermosanitario. L’organizzazione delle pagine consente di approfondire i temi più importanti per il settore e di conoscere le iniziative promosse da ANGAISA a sostegno della competitività delle imprese, anche al fianco di altre associazioni di categoria e dei partner convenzionati. Tra le aree principali del sito, Formazione (con la nuova ANGAISA Academy), Giovani, Innovazione Tecnologica e Mercato, in linea con le priorità strategiche adottate dall’organizzazione di riferimento dei distributori specializzati. Sono inoltre liberamente consultabili le principali informazioni relative agli organi associativi, lo Statuto e il Codice Etico, i comunicati ANGAISA e i numeri di ANGAISA Informa pubblicati dal 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i contenuti riservati ai Soci, dopo aver effettuato il LOGIN, utilizzando password e user ID personalizzate (assegnate a ogni singola azienda associata), sarà possibile accedere – ad esempio – all’archivio dei Report mensili relativi all’Osservatorio Vendite, alla libreria digitale di webinar e corsi di formazione ANGAISA, alle schede convenzione aggiornate relative agli accor-

di con le aziende partner dell’associazione. “Uno strumento all’avanguardia, arricchito di informazioni e nuove funzionalità, che siamo felici di poter mettere a disposizione del mercato. Con la nuova versione del nostro sito web” – commenta Maurizio Lo Re, Presidente ANGAISA – “la filiera idrotermosanitaria sarà più connessa, continuando a sviluppare il percorso improntato alla cura delle relazioni e al costante aggiornamento delle competenze professionali, che rappresentano per l’attuale governance di ANGAISA ambiti di attività prioritari e strategici”. Il portale ANGAISA si rinnova dunque per garantire un’esperienza di navigazione piacevole e intuitiva da computer, cellulare e tablet, sia tra i contenuti pubblici (notizie, comunicati, foto, video, documenti) che nell’area riservata ai soci. Sono stati infatti potenziati gli strumenti di collaborazione tra le imprese associate e ANGAISA, offrendo la possibilità di scambiare e comunicare l’aggiornamento dei propri dati direttamente dal sito. A questo proposito, la Segreteria trasmetterà nei prossimi giorni ai Soci una apposita comunicazione con le principali indicazioni operative da seguire.

Il restyling di [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) è stato curato dalla Segreteria nazionale e dalla Commissione Brand e Comunicazione ANGAISA, coordinata da Giulia Orsolini, con il supporto del partner tecnico YouCo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

### **Fisco. Cessione di immobili post Superbonus: chiarimenti. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 13 giugno 2024.**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato [la circolare n. 13 del 13 giugno 2024](#), recante: "Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni". Come noto, la legge di bilancio 2024 (art. 1, co. da 64 a 67, L. n. 213/2023) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, apportando modifiche agli artt. 67 e 68, TUIR (concernenti rispettivamente "Redditi diversi" e "Plusvalenze"). Di seguito si evidenziano le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute nella circolare in esame. Modifiche alla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Tra i redditi diversi indicati nell'art. 67, TUIR è stata inserita una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, cioè la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati (il cd. "Superbonus") che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La suddetta nuova disciplina si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull'immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.). Per gli «interventi agevolati», non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull'immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso. La nuova ipotesi di plusvalenza sopra citata riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso, effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato. Sono escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione le plusvalenze relative agli immobili acqui-

siti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all'atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.

Per il requisito temporale, l'Agenzia delle Entrate individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

#### I criteri di calcolo della nuova plusvalenza

La legge di bilancio 2024 ha modificato anche l'art. 68, TUIR e definisce i criteri di calcolo della nuova plusvalenza. Come noto, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il nuovo art. 68, TUIR prevede, per la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la determinazione del «costo inerente al bene», che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell'immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni. Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile se congiuntamente:

- l'esecuzione dell'intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110%, l'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di fruizione dell'agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l'irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all'incentivo nella misura del 110%;
- siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d'imposta, l'Agenzia evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonus attraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della

plusvalenza, l'irrilevanza delle relative spese.

Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell'immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d'imposta, nella determinazione dei costi inerenti all'immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

#### **Fisco. Dematerializzazione note spese. Possibile se correttamente digitalizzate.**

Come noto, i processi di dematerializzazione hanno come obiettivo la "conversione" di un documento cartaceo in un documento informatico o elettronico. La suddetta conversione dei documenti cartacei in documenti informatici può essere finalizzata anche alla sostituzione e alla possibilità di eliminare i documenti originali analogici dei quali si è prodotta una copia informatica avente il medesimo valore giuridico, probatorio e archivistico dei rispettivi originali. Nella fattispecie in esame, l'istante desidera procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, saldate utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale. A questo proposito, l'istante dichiara che sta attivando un sistema informatico che consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale. La nota spese sarà composta da una serie di record contenenti le informazioni native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale. Il sistema sviluppato dall'impresa garantirebbe, secondo l'istante, che il documento caricato tramite fotocamera godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge. Il documento non sarà più modificabile dal lavoratore dipendente, da qui la richiesta all'Agenzia sulla conformità della procedura alla normativa di riferimento, sull'opportunità che gli allegati alle note spese dematerializzate e conservate con le modalità anzidette possano formare oggetto di distruzione e sulla possibilità che i documenti rilasciati ai dipendenti

in trasferta per i servizi di trasporto dei taxi abbiano i requisiti per essere considerati “documenti originali non unici”. Se sono presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

- i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli sopra descritti;
- la procedura può essere interamente dematerializzata, purché i documenti informatici possiedano le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità e siano rispettati i requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi (inerenza, competenza e congruità) e le corrette modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

Vedi [risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 142 del 24 giugno 2024](#).

#### **Fisco. Fattura elettronica scartata dal Sdi. Salva con il nuovo invio entro 5 giorni.**

Come noto, la fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio. Se i controlli hanno esito negativo viene inviata entro 5 giorni dalla trasmissione una ricevuta di scarto; in tal caso, la fattura si considera non emessa; tuttavia, il soggetto emittente ha 5 giorni di tempo per inviare al Sdi la fattura elettronica corretta. Nella fattispecie in esame, con riferimento al cd. “Superbonus”, una società, a seguito dello scarto da parte del sistema Sdi di una fattura datata 28 dicembre 2023 e al nuovo invio effettuato nei tempi prescritti dalla normativa, ha chiesto se può fruire dello sconto in fattura nella misura pari al 110% prevista per l’anno 2023 o se deve applicare la percentuale ridotta al 70% stabilita nel 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- una fattura inviata al Sistema di interscambio, scartata dallo stesso sistema e inviata in versione corretta nei cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa;
- nel caso in cui l’emissione della fattura non è contestuale al pagamento dei servizi effettuati, per cui il documento indica due date una del pagamento e una di invio allo Sdi, se sono rispettati i termini di legge, ovvero 5 giorni dallo scarto, la fattura è corretta e il contribuente può fruire dello sconto in fattura;
- la fattura si può considerare trasmessa al sistema entro il 31 dicembre 2023 e, di conseguenza, la società potrà fruire dello sconto nella misura del 110%.

Vedi [risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 140 del 24 giugno 2024](#).

#### **Fisco. Rottamazione delle cartelle. Addebito rate sul conto corrente. Richiesta online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26 giugno 2024 sul proprio sito ha reso noto che la cd. “rottamazione” delle cartelle e le rateizzazioni possono essere pagate con l’addebito diretto sul conto corrente.

La domiciliazione bancaria delle rate rientra tra le modalità di pagamento a disposizione dei contribuenti. La richiesta di attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) può essere presentata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre che allo sportello, direttamente online, attraverso i servizi disponibili nell’area riservata del sito [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it).

##### Come presentare la richiesta online

Dall’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate), cittadini e imprese possono utilizzare due servizi specifici “Attiva/revoca mandato Sdd piani di rateizzazione” e “Attiva/revoca mandato Sdd piani di Definizione agevolata”, presenti rispettivamente nella sezione del portale “Rateizza il debito” e “Definizione agevolata”, a seconda del tipo di debito per il quale si vuole attivare la domiciliazione bancaria. Il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati relativi a rateizzazioni o a definizioni agevolate e, per ciascuno, compilare la richiesta.

##### I dati da inserire

Per procedere bisogna inserire i dati anagrafici mancanti e un indirizzo e-mail dove ricevere il riscontro alla richiesta. Proseguendo, dopo aver selezionato l’opzione “Nuovo mandato” per le rateizzazioni oppure il pulsante “Attiva” per la definizione agevolata, si devono specificare gli estremi del conto corrente sul quale effettuare l’addebito inserendo, quindi, il codice Iban. È necessario dichiarare di essere titolare del conto corrente indicato o di essere autorizzato ad operare sullo stesso, dando il consenso alla disposizione degli addebiti da parte del creditore e alla loro esecuzione da parte della banca. Qualora l’intestatario del conto corrente sia diverso dal contribuente, è richiesta l’indicazione dei dati della persona fisica titolare del conto corrente indicato oppure

di quella autorizzata a operare (cognome/nome del titolare ed il codice fiscale del titolare). In questo caso è obbligatorio allegare la “Dichiarazione di consenso all’addebito” firmata dal titolare stesso oltre che il relativo documento di riconoscimento. Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta.

##### Gli addebiti delle rate

Per le richieste di domiciliazione bancaria riferite a un piano di rateizzazione, l’addebito, salvo buon fine, è operativo a partire dalla rata in scadenza decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Per quelle riferite alla cd. “rottamazione”, l’addebito diretto è valido a partire dalla rata che viene indicata nella e-mail di conferma dell’attivazione del servizio, che il contribuente riceve a seguito della verifica sul sistema interbancario. In particolare, affinché sia attiva la domiciliazione della prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere tale conferma non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata stessa. In caso contrario, dovrà attivarsi per effettuare il pagamento mediante le altre modalità previste e l’addebito sul conto, nel caso sia confermata l’attivazione, sarà operativo a partire dalla rata successiva indicata nella e-mail di conferma.

##### La revoca

Gli stessi servizi online dell’area riservata possono essere utilizzati per chiedere la revoca del mandato di addebito. In fase di compilazione, il contribuente procede selezionando l’opzione “Revoca mandato” per le rateizzazioni o “Revoca” per la definizione agevolata. Con la conferma dell’avvenuto inserimento, il sistema trasmette in automatico al contribuente una e-mail di presa in carico con l’opzione revoca del mandato.

#### **Giurisprudenza. IVA detraibile anche se il contratto è nullo.**

Nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo sulla base del diritto civile, al cessionario, soggetto passivo, non è negata la possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA, salvo che sia dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare la cessione come fittizia o nell’ipotesi in cui l’operazione, se effettivamente realizzata, tragga origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha contestato

continua da pag.3

a un soggetto passivo la detrazione dell'IVA sull'acquisto di un centro commerciale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria l'atto notarile di cessione doveva essere dichiarato nullo in quanto il notaio rogante era il fratello di una socia delle società parti del contratto.

In base all'art. 28, L. 89/2013, infatti, il notaio non può ricevere o autenticare atti "se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado".

La Cassazione, con sentenza n. 16279 depositata il 12 giugno 2024, ricorda che secondo la giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia 25 maggio 2023 causa C-114/22) è illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo fatto che l'operazione economica imponibile è viziata dalla nullità.

Va, invece, negata la possibilità di detrarre l'imposta:

- se non è stata fornita la prova dell'effettiva realizzazione della cessione o della prestazione,
- quando sia individuata una "fattispecie abusiva del diritto" o, comunque,
- nel caso in cui l'operazione tragga origine da un'evasione.

Nella fattispecie in esame, i giudici di legittimità rilevano che la sentenza di appello non ha compiuto, se non in modo parziale, tali valutazioni, limitandosi a considerare che la nullità dell'atto ai fini civilistici non avrebbe avuto rilevanza sul piano del diritto tributario.

### Lavoro. CCNL per i Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Testo Unico.

In data 11 giugno 2024 Confcommercio e Manageritalia, facendo seguito all'accordo di rinnovo del 12 aprile 2023, hanno realizzato la stesura del [CCNL per i Dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi](#) che recepisce in un'unica fonte contrattuale i seguenti accordi succedutisi nel tempo:

- il Testo Unico del 23 gennaio 2008;
- l'accordo di rinnovo del 27 settembre 2022;
- gli accordi del 3 e 25 luglio 2012;
- l'accordo del 31 luglio 2013;
- l'accordo del 21 luglio 2016;
- l'accordo dell'11 luglio 2019;
- l'accordo del 10 settembre 2019;
- l'accordo del 16 giugno 2021 e l'accordo del 12 aprile 2023.

Il Testo Unico è pertanto applicabile nella sua interezza ed è vigente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.

### Lavoro. CCNL dirigenti. Seconda tranche di aumento.

Con decorrenza 1° luglio 2024, i datori di lavoro dovranno erogare la seconda tranche di aumento, pari a euro 150,00 mensili lordi, previsto dal [CCNL per i dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi siglato in data 12 aprile 2023](#). Tale aumento potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da somme concesse, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente

al 31 dicembre 2019.

### Lavoro. Riforma fiscale. Maggiorazione del costo del lavoro ammessa in deduzione, ai fini IRPEF/IRES, in presenza di nuove assunzioni. Decreto ministeriale del 25 giugno 2024.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato [il decreto ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024](#), contenente le modalità di attuazione dell'art. 4, D. lgs. n. 216/2023 relative alla super deduzione per le nuove assunzioni pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela. La citata disposizione stabilisce, a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del citato [decreto legislativo n. 216/2023](#). Il D.M. in esame delinea l'ambito soggettivo, la determinazione dell'incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Ai fini dell'incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.

## Partner

Accordo-quadro ANGAISA / MATICAD.



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha rinnovato l'accordo-quadro, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Maticad. Maticad è un'azienda specializzata in applicazioni software per la progettazione di interni con utilizzo specifico di materiali da rivestimento e arredi di design per la casa. Oltre 30 anni di esperienza sul mercato contribuiscono a conferire esperienza e know-how consolidati, con successi e referenze importanti sia in Italia che

all'estero. Maticad realizza applicazioni digitali semplici ed efficienti per l'Interior Design, pensate per permettere di realizzare in pochi minuti ambienti completi e realistici, in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa e stilistica di produttori, distributori, progettisti e clienti finali. L'obiettivo aziendale è quello di contribuire a creare un sistema integrato e virtuoso in cui tutti gli operatori della ceramica e dell'arredo possano ambire ad essere presenti: una sorta di "fil rouge" per produttori, distributori, progettisti, rivenditori e clienti finali, per veicolare il prodotto in modo sinergico lungo i vari anelli della filiera. Maticad è costantemente in contatto con i produttori e i distributori di ceramica e di arredobagno

cercando di cogliere le esigenze e i trend innovativi per declinarli in modo proattivo in nuove implementazioni e continue migliorie. Dal 2022 Maticad fa parte del gruppo Tesy Software, leader in Italia nello sviluppo di software specialistici per l'arredamento, che a sua volta fa parte del Gruppo internazionale SHD, il quale unisce alcuni tra i più importanti player europei di settore.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaisa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).